CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Numero Interno 110 del 14/05/2018

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 92 Del 14-5-2018

OGGETTO: Proposta di delibera avente ad oggetto: integrazione schema tipo di convenzione servizio idrico e affidamento integrativo servizio di depurazione - approvazione

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 14,30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Mastella Mario Clemente	Sindaco	
Avv. Pasquariello Mario	Assessore	
Dott. Ambrosone Luigi	Assessore	
Dott. Picucci Oberdan	Assessore	
Dott.ssa Maio Patrizia	Assessore	
Dott.ssa Serluca Maria Carmela	Assessore	
Rag. Antonio Reale	Assessore	
Avv. Delcogliano Felicita	Assessore	
Proff.ssa Del Prete Rosa	Assessore	
Dott. De Nigris Luigi	Assessore	

Totale Presenti.....8.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina Cotugno*
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
Il Presidente On. Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mario Clemente Mastella

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

L'assessore ai LL.PP.

PREMESSO CHE:

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Benevento il servizio di gestione della fornitura idropotabile e della connessa rete fognature sono gestiti dalla società mista GE.SE.SA. – già Beneventana Servizi s.p.a. - giusta convenzione del 9.6.1992 e succ. mod. e int. convezione tutt'ora operativa.
2. Con delibera di detta Giunta Municipale n. 672 del 30.12.99 era affidato alla Beneventana Servizi SpA - oggi GE.SE.SA. SpA -, la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione sito alla C.da Pontecorvo, per un canone annuale all'epoca determinato in di €. 19.640,72 (IVA compresa);
3. Con delibera di detta Giunta Municipale n. 179 del 30.5.2000 veniva affidato alla Beneventana Servizi SpA oggi GE.SE.SA. SpA, la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione sito alla C.da Capodimonte, per un canone annuale all'epoca determinato in €. 23.396,74 (IVA compresa);
4. Con delibera di Giunta Municipale di Benevento n. 27 del 1.2.2001 era affidato alla Beneventana Servizi SpA - oggi GE.SE.SA. SpA, - la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione sito alla C.da Ponte delle Tavole, per un canone annuale all'epoca determinato di €. 114.258,43 (IVA compresa);
5. Gli affidamenti di cui sub. 2), 3) e 4 che precedono sono stati di seguito disciplinati giusta convenzione stipulata in forma di atto pubblico addì 25.9.2002, tutt'ora operativa;
6. In relazione ai servizi di depurazione, con nota ATO del 19.3.2018 si è precisato che

> *"... con precedente nota prot. n. 811062 del 7.12.17 la DG per l'Ambiente della Regione Campania comunicava la possibilità di avvio da parte della Commissione Europea (CE) di una prossima nuova procedura di infrazione per la mancata conformità alla direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.*
> *La nuova procedura di infrazione avviata per il 2018 riguarda 18 agglomerati ricadenti nella Regione Campania tra cui anche il Comune di Benevento.*
> *Nella ricognizione delle infrastrutture esistenti del Piano d'Ambito aggiornato nell'anno 2012, risultò evidente che Codesto Comune era privo di un efficiente sistema depurativo, con una pluralità di scarichi direttamente in alveo....":*

6.1 La stessa nota ATO ha rappresentato che:

> *"...Riteniamo utile qui rammentare che, questa Autorità, in attuazione dell'aggiornamento normativo, di cui al richiamato Decreto Ambientale ed in particolare dell'art. 172 ed anche a seguito nazionale dell'introduzione di*

sistemi incentivanti l'aggregazione dei soggetti gestori nel SII, nel febbraio 2015 diramò una serie di note finalizzate al superamento delle gestioni in economia, dichiarate ormai incompatibili e contrastanti con la normativa di settore, anche attraverso l'ampiamento del perimetro delle gestioni salvaguardate; ciò, almeno fino all'individuazione del GESTORE UNICO di cui alla normativa e che tutt'oggi non appare di immediata individuazione.
Per quanto riguarda il Comune di Benevento il riferimento è rappresentato dal Gestore salvaguardato
GE.SE.SA. SpA...".

7. La nota ATO predetta è stata riscontrata dall'Amministrazione Comunale con nota sindacale del 18/04/2018 n. 39672

8. Non di meno con riferimento al settore della depurazione per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19.7.2012 (causa C-565/10) e del 10.4.2014 (causa C-85/13), che hanno condannato lo Stato Italiano per violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE/21.5.1991;

8.1 Per effetto di tale condanna:

"...Visto il D.L.24.6.2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo e delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e, in particolare, i commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10;
Visto il D.L. 12.9.2014 n. 133 e s.m.i. convertito, con modificazioni dalla L. 11.11.2016 n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e, in particolare i commi 4,7, 7 bis e 7 ter dell'art. 7;
Visto il D.L. 24.6.2016 n. 1113 convertito dalla L. 7.8.2016 n. 160 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" e, in particolare, il co. 8 dell'art. 22, concernente le modifiche all'art. 7 del citato D.L. 12.9.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014 n. 164;
VISTO il D.L. 29.12.2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 18 recante "Intervenuti urgenti per la coesione sociale e territoriale con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2017 e, in particolare, l'art, 2 relativo a "Procedere di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione dell'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione";
CONSIDERATO che il sopra citata art. 2 prevede la nomina di un Commissario Straordinario unico di Governo, al quale "sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento del minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19.7.2012 (causa C-565/10) e il 10.4.2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in

relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi.... ivi inclusa la gestione degli impianti, fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152";
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 comma 9 de D.L. 29.12.2016 n. 243 convertito con modificazioni dalla L. 27.2.2017 n. 18 "il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla L. 28.6.2016 n. 132 delle Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato e degli Enti Pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che "Gli oneri di cui alla predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare".
ATTESO che ai sensi dell'art. 2 co. 11 del D.L. 29.6.2016 n. 243 convertito con modificazioni dalla L. 27.2.2017 n. 18, al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. 24.6.2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n. 116 e di cui ai commi 4, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del D.L. 12.9.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014 n. 164 precedentemente citate;
VISTO il DPCM del 26.4.20174 registrato dalla Corte dei Conti in data 18.5.2017 e pubblicato sulla GURIU in data 5.6.2017 con il quale il prof. Enrico Rolle <u>è stato nominato Commissario unico ai sensi dell'art. 2 del D.L. 29.12.2016 n. 243 convertito con modificazioni dalla L. 27.2.2017 n. 18.</u>

9. Di seguito il Comune di Benevento ed il Commissario nominato nei termini che precedono, hanno stipulato specifica convenzione , nella quale si è disciplinato l'esecuzione delle attività di realizzazione del nuovo depuratore da parte del Commissario prevedendosi che:

"....Il Commissario assume il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Benevento, avvalendosi del Comune di Benevento per i necessari supporti tecnico-specialistici e amministrativi come descritti nel successivo art. 3
Il Commissario si avvarrà di propria centrale di committenza per l'affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, degli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, realizzazione dei lavori e collaudo...." (art. 3 della convenzione quadro).

10. Con nota del 9.5.2018, all'esito di interlocuzione con il predetto Commissario, GE.SE.SA. ha rappresentato in coerenza con le indicazioni provenienti dalla nota ATO del 19.3.2018 che:

*"...che in virtù dello statuto societario in essere, come allegato al rogito notarile del 15 ottobre 2015 (raccolta n.19138), si deve dare per acquisita la circostanza che il Comune di Benevento (vds.art.4) ha determinato di affidare alla GESESA **<u>l'intero ciclo integrato</u>** delle acque, ivi compresa quindi la costruzione e gestione delle nuove opere, da ricondurre poi nel sistema degli investimenti tariffari al netto dei finanziamenti statali, regionali ed europei. Lo stesso Statuto, tra l'altro, precisa, (sempre all'art.4), che GESESA potrà svolgere, tra l'altro, anche la progettazione delle opere e servizi di cui all'oggetto sociale.*

Premesso quanto innanzi e preso atto dell'urgenza di avviare a concreta soluzione la problematica della depurazione delle acque reflue del Comune di Benevento, questa società facendo seguito alla corrispondenza intercorsa anche con il Commissario Straordinario, prof. Rolle, si permette schematicamente di individuare i passaggi necessari per addivenire alla definizione del corretto svolgimento del servizio di depurazione da parte del Comune di Benevento, come di seguito schematizzati:

a) Approvazione da parte della Giunta Municipale della presente proposta di estensione in regime transitorio, degli affidamenti in essere in favore di GESESA del servizio di gestione della depurazione e della rete fognaria – anche sulla scorta delle precisazioni provenienti dall'ATO Calore Irpino di cui alla nota 2005/2018 sopra citata, il cui contenuto si richiama integralmente;

b) Sottoposizione al Consiglio Comunale dell'approvazione della proposta – istruita dagli uffici competenti e previa condivisione del competente ATO- della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del servizio idrico integrato – Disposizioni sui contenuti minimi essenziali" – oggetto di approvazione da parte dell'Autorità Garante – ARERA –, di cui alla delibera del 23.12.2015 n. 656;

c) Stipula della Convenzione di gestione transitoria dei servizi di che trattasi, in attuazione delle previsioni statutarie e nei termini che precedono, all'esito dell'approvazione da parte del C.C.;

Sulla scorta di quanto innanzi, GESESA SpA si rende disponibile di conseguenza ad eseguire le fasi di progettazione preliminari alla realizzazione dell'opera.

Nello specifico:

1. *Il progetto preliminare (ex d.lgs 207/2010), oggi definito come* ***progetto di fattibilità tecnica ed economica*** *(art.23 d.lgs.50/2016), entro 30gg. dalla sottoscrizione della convenzione, fermo restando che per la redazione del progetto di fattibilità occorre consentire, ove necessario,* ***l'avvio della procedura espropriativa" con l'accesso ai luoghi del progetto;***

2. ***Il Progetto definitivo entro 60 gg successivi....".***

11. In allegato alla predetta nota è stata trasmessa la convenzione tipo approvata dall'Authority di Settore – ARERA – con delibera n. 656 del 23.12.2015; testo questo sicuramente aggiornato rispetto alle attuali convenzioni di gestione sopra citate;

12. Ritenuta l'opportunità di procedere ad approvare, per quanto di competenza della G.M., la richiamata proposta GE.SE.SA. contestualmente sottoponendo al C.C. l'integrazione delle convenzioni in essere, nei termini sopra descritti, inclusivi delle attività di depurazione già affidate: con la precisazione che l'approvazione dello schema di convenzione allegato alla presente da parte del C.C., e per effetto della successiva sottoscrizione del nuovo testo revisionato della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato comporterà automatica caducazione degli affidamenti, e delle previsioni di spesa, di cui alla convenzione del 25.9.2002, precisandosi che i servizi di depurazione allo stato eseguiti dalla GE.SE.SA. troveranno capienza nella tariffa "differenziata" del S.I.I., differenziata in ragione degli ambiti territoriali del Comune di Benevento;

RITENUTO che il connesso affidamento delle attività di progettazione del nuovo impianto di depurazione della Città di Benevento troverà copertura nel QUEL –

Quadro Economico dei Lavori – così come da intesa intercorsa con il Commissario Straordinario.

Tutto ciò premesso

Si propone per l'adozione la suesposta proposta di delibera previa l'espressione dei pareri di regolarità previsti dalla vigente normativa.

L'Assessore ai LL.PP.

Avv. Mario Pasquariello

PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Opere Pubbliche, letta la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL Dirigente Settore OO.PP.

ing.Maurizio Perlingieri

A sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000, il sottoscritto Dirigente Settore Gestione Economica, letta la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente Settore Gestione Economica

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori;

con voti unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.

Con separata unanime votazione, **di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015
656/2015/R/IDR

CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la comunicazione della Commissione europea COM(2004)327, recante "Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni";
- la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
- la comunicazione della Commissione europea COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce;
- le sentenze della Corte di Giustizia europea, recanti principi per la disciplina dell'*in house providing* (sentenze in C-107/98; C-26/03; C-231/03; C-458/03; C-340/04; C-295/05; C-371/05; C-324/07; C-573/07; C-182/11; C183/11);
- la sentenza della Corte di Giustizia europea in C-196/08, recante principi per la disciplina del Partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito: d.lgs. 163/06);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto legge 138/11) e, in particolare, l'articolo 3-bis, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 113, recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: dPCM 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n 133 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e in particolare l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 110/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico";
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici";
- la deliberazione dell'Autorità del 26 settembre 2013, 412/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 412/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 171/2014/R/IDR, del 10 aprile 2014, recante "Orientamenti per la predisposizione di schemi di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 171/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 26 settembre 2013, 465/2014/R/IDR recante "Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 412/2013/R/idr, per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 465/2014/R/IDR);

- il documento per la consultazione 665/2014/R/IDR, del 23 dicembre 2014, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Inquadramento generale e linee di intervento";
- il documento per la consultazione 230/2015/R/IDR, del 15 maggio 2015, recante "Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e linee d'intervento" (di seguito: documento per la consultazione 230/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 273/2015/R/IDR, del 4 giugno 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- il documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, del 4 giugno 2015, recante "Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato" (di seguito: documento per la consultazione 274/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, del 23 luglio 2015, recante "Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Individuazione e perimetrazione degli oggetti si separazione contabile del servizio idrico integrato" (di seguito: documento per la consultazione 379/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, del 30 luglio 2015, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Inquadramento generale e linee di intervento";
- il documento per la consultazione 515/2015/R/IDR, del 29 ottobre 2015, recante "Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: documento per la consultazione 515/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, del 12 novembre 2015, recante "Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato - Contenuti minimi essenziali" (di seguito: documento per la consultazione 542/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 560/2015/R/IDR, del 20 novembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - Orientamenti finali";
- il documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, del 26 novembre 2015, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Orientamenti finali";
- la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, della legge 481/95, "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)" (articolo 2, comma 12, lettera h);
- l'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 70/11 - confermato dall'articolo 3, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012 - assegna all'Autorità il compito di "predispo[rre] una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori, e che lo stesso comma, alla lettera f), attribuisce all'Autorità il correlato potere di impartire "a pena di inefficacia, prescrizioni (...) sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato".

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo di riferimento per l'intervento dell'Autorità in materia di definizione della convenzione tipo è stato profondamente inciso dalle disposizioni recate dall'articolo 7 del d.l. 133/14 (Decreto Sblocca Italia), che ha apportato rilevanti modifiche alle previgenti disposizioni in tema di:
  a) *organizzazione territoriale del servizio idrico integrato*, prevedendo:
     - la partecipazione obbligatoria degli enti locali all'ente di governo dell'ambito, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;
     - l'unicità della gestione - in luogo dell'unitarietà della gestione - quale principio da seguire nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ad opera delle Regioni e la correlata disciplina finalizzata al raggiungimento di tale assetto gestionale;
     - la possibilità - qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale - di affidare il servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane e la salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

b) *affidamento del servizio idrico integrato*, prevedendo:
   - la delibera, da parte dell'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del principio di unicità della gestione, della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo e il conseguente affidamento del servizio;
   - l'obbligo di partecipazione di tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) nel caso di affidamento diretto a favore di società *in house*;
   - alla successiva scadenza della gestione d'ambito, l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente;
   - la gestione del servizio idrico integrato, da parte del soggetto affidatario, su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ATO;
c) *dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato*, prevedendo:
   - le scadenze entro le quali gli enti territoriali devono affidare - in concessione d'uso gratuita - le infrastrutture idriche di cui sono proprietari, al gestore del servizio idrico integrato, per tutta la durata della gestione;
   - l'obbligo per il gestore entrante di subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, e di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
d) *gestioni esistenti*, prevedendo:
   - l'obbligo - per gli enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto - di adottare il Piano d'Ambito e di procedere – nel rispetto del principio di unicità della gestione – alla scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo e al conseguente affidamento del servizio entro il 30 settembre 2015;
   - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato, con la sola eccezione delle gestioni conformi alla normativa *pro tempore* vigente, che continuano ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale;
   - alla scadenza dell'affidamento, il trasferimento direttamente all'ente locale concedente - nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione - dei beni e degli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato;
e) *rapporti tra enti di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato*, apportando modifiche e integrazioni all'articolo 151 del d.lgs. 152/06, come esaminato nel seguito.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- l'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del richiamato Decreto Sblocca Italia - dispone, al comma 1, che "il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, (...) e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201";
- il medesimo articolo 151, al comma 2, elenca i contenuti minimi che la convenzione tipo, con relativi disciplinari, deve prevedere e in particolare:
  - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
  - b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
  - b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;
  - c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
  - d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
  - e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
  - f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
  - g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
  - h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal uopo;
  - i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
  - l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
  - m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;

n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore;

- il successivo comma 3 dell'articolo 151 in discorso - come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che "le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- le previsioni legislative introdotte dal Decreto Sblocca Italia hanno avuto un impatto rilevante nell'individuazione dei contenuti minimi della convenzione tipo, con particolare riferimento agli aspetti che attengono al regime giuridico prescelto per la gestione del servizio, all'oggetto del contratto, al perimetro dell'attività svolta, agli obblighi delle parti, alle procedure di subentro (ivi inclusa la determinazione del valore residuo da corrispondere al gestore uscente), agli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché alla disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 26 settembre 2013, 412/2013/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato, al fine di regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i gestori;
- con il documento per la consultazione 171/2014/R/IDR, l'Autorità ha presentato i primi orientamenti in ordine alla predisposizione di schemi di convenzione tipo per l'affidamento, l'organizzazione e la gestione delle attività nell'ambito del servizio idrico integrato (di seguito: SII), prospettando un intervento volto in linea generale a promuovere la semplificazione e la stabilità del quadro regolatorio, tendo conto: *i)* dei modelli gestionali e organizzativi dei soggetti affidatari del servizio, *ii)* della complessità degli obiettivi del soggetto gestore, *iii)* degli assetti istituzionali locali;
- il quadro normativo, in base al quale l'Autorità ha iniziato ad impostare l'intervento regolatorio in discussione, è stato poi profondamente modificato in seguito alle disposizioni recate dal richiamato Decreto Sblocca Italia, alla luce delle quali, con la deliberazione 465/2014/R/IDR, l'Autorità ha dunque integrato e rinnovato il procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR;
- con il documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, l'Autorità ha sottoposto a consultazione una struttura generale di convenzione tipo, evidenziando come i criteri legislativi di riferimento per la relativa predisposizione - contenuti nell'articolo 151 del d.lgs. 152/06 sopra riportato - siano eterogenei nel loro

contenuto, potendo essere suddivisi tra:

- criteri caratterizzanti la convenzione tipo,
- criteri che vengono già considerati e sviluppati nell'ambito delle pertinenti branche della regolazione settoriale: *i)* regolazione tariffaria (come definita, per il secondo periodo regolatorio, dal MTI-2 di prossima adozione); *ii)* regolazione della qualità contrattuale (introdotta con deliberazione 655/2015/R/IDR); regolazione in materia di *unbundling* (che, al momento della pubblicazione del presente provvedimento, risulta in via di definizione, sulla base degli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 379/2015/R/IDR e 515/2015/R/IDR),
- criteri privi di una specifica valenza regolatoria, sovente mera attuazione di norme legislative primarie;

- tenendo conto dei contributi ricevuti dai vari soggetti interessati, nel successivo documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, l'Autorità - fornendo un primo schema di articolato della convenzione tipo - si è quindi soffermata sui contenuti minimi essenziali che le convenzioni di gestione devono obbligatoriamente contenere e rispettare, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  - *Diposizioni generali*, concernenti - oltre alle *definizioni* da richiamare nelle convenzioni - l'*oggetto*, il *regime giuridico* scelto per la gestione del servizio, il *perimetro* delle attività affidate e la *durata* della convenzione;
  - *Piano d'Ambito*, con riferimento alla definizione dei documenti che formano il contenuto del *Piano d'Ambito*, come stabilito dalla normativa primaria, e alla esplicitazione delle *procedure di aggiornamento* con quanto stabilito dalla regolazione dell'Autorità;
  - *Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*, con particolare riguardo ad una specifica disciplina dell'*istanza* di riequilibrio economico-finanziario, delle *misure* - e del relativo utilizzo - per il mantenimento del predetto equilibrio, nonché del *procedimento* per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio;
  - *Cessazione e subentro*, in relazione alle *procedure di subentro* nelle gestioni e corresponsione del *valore di rimborso* al gestore uscente, con particolare riferimento al processo di accorpamento delle gestioni;
  - *Ulteriori obblighi tra le parti*, precisando gli *obblighi dell'ente di governo dell'ambito* e quelli *del gestore*;
  - *Penali e sanzioni*, individuando le ulteriori *penali e sanzioni*, oltre a quelle stabilite dalla normativa vigente inclusa la regolazione dell'Autorità, che possono essere eventualmente comminate;
  - *Disposizioni finali*, afferenti in particolare la *prestazione di garanzie*, la sottoscrizione di *polizze assicurative*, le modalità di *aggiornamento della convenzione* e l'indicazione degli *allegati* (ossia Paino d'Ambito, Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza);
- l'Autorità ha poi prospettato che gli adeguamenti delle convenzioni esistenti al

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

nuovo schema, debbano avvenire coerentemente con le modalità stabilite per la trasmissione della predisposizione tariffaria relativa al secondo periodo regolatorio, la quale - si rammenta - è rappresentata dallo specifico schema regolatorio (composto dai seguenti atti: *i)* Programma degli Interventi, *ii)* Piano Economico-Finanziario, *iii)* convenzione di gestione contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'Autorità) sottoposto a verifiche per la relativa approvazione da parte dell'Autorità medesima;

- le motivazioni, generali e specifiche, su cui si fonda l'impostazione della convenzione tipo adottata dall'Autorità sono state diffusamente illustrate nei richiamati documenti per la consultazione 274/2015/R/IDR e 542/2015/R/IDR, a cui si rimanda con riferimento anche a tutti gli aspetti in relazione ai quali con il presente provvedimento si confermano gli orientamenti prospettati nei citati documenti per la consultazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, sono pervenuti - anche sotto forma di emendamenti allo schema di convenzione tipo proposto - 24 contributi da parte di Enti di governo dell'ambito (2) e loro associazione e raggruppamenti (2), nonché da parte di gestori (12) e loro associazioni e raggruppamenti (5), una Regione e un sindacato;
- le risposte ricevute hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto alla struttura di convenzione tipo presentata, pur proponendo spunti di approfondimento in relazione ad alcune criticità riscontrate, con particolare riferimento a:
  - l'adeguamento delle convenzioni in essere alle disposizioni introdotte dalla convenzione tipo, le cui tempistiche prospettate (legate ai termini per la predisposizione tariffaria relativa al secondo periodo regolatorio) appaiono eccessivamente ridotte, richiedendo altresì la puntuale indicazione delle modalità con cui procedere al predetto adeguamento *(addendum* alla convenzione in essere, stipula di una nuova convenzione sulla base delle convenzione tipo, ecc.), al fine di limitare eventuali differenze applicative;
  - la necessità di introdurre clausole di garanzia a favore dei soggetti terzi, con particolare riferimento ai finanziatori, rispetto alle modifiche contrattuali derivanti dal recepimento della convenzione tipo;
  - il limite previsto alla durata della proroga dell'affidamento, che in taluni casi potrebbe non essere sufficiente a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, suggerendo di: *i)* rimandare all'accordo tra Ente affidante e gestore (eventualmente sottoposto all'approvazione dell'Autorità) l'individuazione del nuovo termine della convenzione; *ii)* definire un periodo minimo della proroga (ad

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

esempio 12 mesi) necessario ad organizzare le attività finalizzate alla prosecuzione della gestione;

- la necessità di individuare un set di parametri per la valutazione dell'equilibrio economico-finanziario, richiedendo di ampliare la definizione dello stesso prospettata nello schema di convenzione tipo;
- la disciplina dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario, richiedendo di introdurre: *i)* una maggiore libertà delle parti per l'individuazione di ulteriori meccanismi volti al riequilibrio (quali una revisione dell'articolazione tariffaria, una rideterminazione della componente tariffaria a sostegno dei nuovi investimenti, *FoNI*); *ii)* alcune misure direttamente attivabili dal gestore in caso di eventuale inerzia degli Enti di governo dell'ambito; *iii)* l'esplicita previsione della possibilità di superare il limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario previsto dalla regolazione; *iv)* una tempistica più contenuta rispetto a quella prospettata per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio;
- la tempistica proposta tra l'avvio della procedura di affidamento e la scadenza della convenzione, ritenuta piuttosto ristretta, suggerendo di non specificarla puntualmente nella convenzione tipo e di prevedere in generale tempi coerenti con quanto disposto dalla normativa vigente;
- le tempistiche prospettate per la determinazione del valore di subentro, con riferimento alle quali si suggerisce di richiedere la determinazione in parola in un tempo antecedente l'avvio della procedura di affidamento, salvi i necessari aggiustamenti successivi; inoltre si richiede di prevedere che la corresponsione del valore di riscatto avvenga con congruo anticipo rispetto al subentro medesimo, precisando che il gestore uscente prosegue nella gestione fino al pagamento, da parte del gestore entrante, del citato valore di riscatto;
- il subentro nelle obbligazioni del gestore uscente da parte del nuovo gestore, segnalando la necessità di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito, nell'esperire le procedure per l'identificazione del nuovo gestore, coinvolga i soggetti finanziatori interessati, al fine di individuare i requisiti minimi per l'eventuale subentro;
- la necessità di esplicitare, tra gli obblighi in capo all'Ente di governo dell'ambito, quello relativo al controllo e alla validazione dei dati trasmessi dal gestore;
- la prospettata inclusione, nella convenzione tra Ente affidante e gestore, di un obbligo che concerne il rapporto tra l'Ente di governo dell'ambito e un soggetto terzo, quale un grossista, suggerendo di: *i)* considerare, oltre che l'assetto organizzativo in cui gestore e grossista operino nel medesimo ATO, anche le situazioni in cui il grossista operi in un ATO diverso da quello del gestore, ovvero in cui i gestori intrattengano scambi all'ingrosso reciproci; *ii)* introdurre, nell'ambito del provvedimento recante il metodo tariffario idrico per il secondo periodo

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

regolatorio, un meccanismo di coordinamento tra Ente di governo dell'ambito, gestore e grossista, definendone i ruoli e le responsabilità;

- l'opportunità di dimensionare le eventuali sanzioni comminate in caso di inadempimento, in modo tale da non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario del gestore, nonché di prevedere la facoltà, per l'Ente di governo dell'ambito, di adottare meccanismi premianti per le gestioni che da tempo abbiano adottato standard qualitativi particolarmente elevati;
- le garanzie da prestare, quantificate - ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 152/06 - in misura tale da coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e considerate eccessivamente onerose, suggerendo di: *i)* attribuire all'Ente di governo dell'ambito la facoltà di determinare l'ammontare della garanzia (per gli affidamenti precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 152/06) coerentemente con gli obblighi attualmente previsti nelle convenzioni di gestione; *ii)* introdurre forme semplificate di concessione della garanzia nel caso in cui al soggetto gestore sia attribuito un *rating* elevato da almeno una delle tre principali Agenzie di *rating* (Moody's, Standard&Poors, Fitch), ovvero nell'ipotesi in cui il gestore disponga di linee di credito sufficienti a coprire gli investimenti da realizzare nei primi cinque anni di gestione; *iii)* definire una procedura standard per l'escussione delle garanzie;
- la prospettata competenza di controllo in capo agli Enti di governo dell'ambito sulle somme accantonate dai Comuni nel caso di affidamento a società *in house* (ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 138/11), che appare non condivisibile, in quanto si ritiene che la prescrizione proposta imporrebbe il controllo della solvenza e della solidità dei gestori pubblici attraverso la verifica della solidità dei Soci (Enti Locali), senza attuarla anche nei confronti dei gestori privati; quale strumento alternativo di maggiore garanzia si suggerisce l'introduzione del vincolo di asseverazione del Piano Economico-Finanziario da parte di istituti di credito o società di revisione, soggetti abilitati dalla legge a tale certificazioni;
- la prospettata disciplina delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano (c.d. acque bianche), evidenziando come, nelle more delle decisioni del Consiglio di Stato e alla luce delle sentenze del Tar Lombardia, sia opportuno non definire in questa sede una regolamentazione organica della materia e prevedere, transitoriamente e fino alla definizione dei pendenti contenziosi, la possibilità di ricomprendere tali servizi nella convenzione del SII in base ad un accordo tra Ente di governo dell'ambito e gestore;
- l'ambito di applicazione della convenzione tipo, evidenziando la necessità di precisare se, relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, trovino applicazione le previsioni della Convenzione medesima.

RITENUTO CHE:

- la definizione di un quadro di riferimento uniforme per la predisposizione delle convenzioni rappresenti un fondamentale elemento di completamento e raccordo del nuovo sistema di regole introdotto dall'Autorità nel settore idrico;
- sia necessario predisporre una convenzione tipo - come riportata nell'*Allegato A* al presente provvedimento - caratterizzata da contenuti minimi essenziali che consentano di declinare i soli criteri legislativi, tra quelli recati al menzionato articolo 151 del d.lgs. 152/06 oggi vigente, che assumono più diretta valenza regolatoria;
- tra le proposte di modifica dello schema di convenzione tipo di cui al documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, sia opportuno accogliere, in particolare, quelle che consentono - nel rispetto delle disposizioni del citato articolo 151 del d.lgs. 152/06 - di meglio chiarire gli obblighi e i diritti delle parti (anche con riferimento alle tempistiche previste per i relativi adempimenti), nonché di favorire la definizione di un quadro di regole certo e stabile per il settore idrico (prevedendo, ad esempio, talune clausole di garanzia per i soggetti finanziatori);
- sia opportuno, invece, non accogliere le proposte che potrebbero indurre disparità di trattamento (con riguardo, in particolare, alla richiesta di semplificazione nella disciplina delle garanzie per gli operatori a cui sia stato assegnato un *rating* elevato dalle agenzie di valutazione), ovvero le proposte che potrebbero dar luogo al mancato coordinamento tra la regolazione tariffaria applicabile e le clausole convenzionali in essere (con specifico riferimento alla proposta di eliminare la correlazione tra il termine previsto per l'adeguamento delle convenzioni in essere e quello che verrà fissato per la trasmissione della predisposizione tariffaria relativa al secondo periodo regolatorio); anche in relazione alle ragioni sottese al mancato accoglimento delle proposte in precedenza richiamate, si rimanda a quanto esposto nei documenti per la consultazione 274/2015/R/IDR e 542/2015/R/IDR in ordine alle motivazioni sottese agli orientamenti illustrati dall'Autorità;
- sia opportuno mantenere la medesima struttura di convenzione tipo sottoposta, da ultimo, in consultazione, disciplinando in particolare i seguenti aspetti:
  I. con riferimento alle *Disposizioni generali*:
     - l'*oggetto*, utile a precisare le finalità del rapporto convenzionale;
     - il *regime giuridico* per la gestione del servizio, indicando la modalità di affidamento prescelta tra quelle previste dalla normativa vigente;
     - il *perimetro delle attività* affidate in privativa, prevedendo la possibilità, ma non l'obbligo, di includervi - sotto specifiche condizioni - determinate attività non strettamente ricomprese nella definizione di servizio idrico integrato;

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

- la *durata* della convenzione (non superiore a 30 anni), prevedendo la possibilità di estendere la durata dell'affidamento originariamente fissata, nei casi e alle condizioni previste dalla legge[1];

II. con riferimento al *Piano d'Ambito*:
   - il *contenuto del Piano d'Ambito*, esplicitando i singoli atti di cui il medesimo si compone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 149 del d.lgs. 152/06: la ricognizione delle infrastrutture, il Programma degli Interventi, il modello gestionale e organizzativo e il Piano Economico-Finanziario;
   - l'*aggiornamento del Piano d'Ambito*, prevedendo delle regole tese a semplificare gli adempimenti amministrativi necessari all'aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base dei richiamati atti di programmazione e a stabilire tempistiche puntuali, a partire dalla revisione del vincolo ai ricavi e della determinazione dei corrispettivi, sulla base di quanto richiesto dall'Autorità ai fini dell'approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dal soggetto competente;

III. con riferimento agli *strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*:
   - *il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario*, la cui previsione nell'ambito della convenzione tipo è espressamente disposta dalla lett. *c)*, comma 2 dell'articolo 151 del d.lgs. 152/06;
   - l'*istanza di riequilibrio economico-finanziario*, stabilendone i presupposti (ossia il verificarsi di circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario) e il contenuto minimo (ossia il dettaglio delle motivazioni alla base dello squilibrio, la relativa quantificazione, le eventuali azioni messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento);
   - le *misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*, indicando le priorità di utilizzo degli strumenti previsti: *i)* revisione della predisposizione tariffaria; *ii)* revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; *iii)* modifica del perimetro dell'affidamento o

[1] Cfr. in particolare Legge di Stabilità 2015 che - introducendo il comma 2-*bis* nell'articolo 3-*bis* del decreto legge 138/11 - ha previsto che, laddove il processo di razionalizzazione e aggregazione dei soggetti gestori sia realizzato tramite operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, "*l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, (..) prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica (..) effettuata dall'Autorità di regolazione*".

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

estensione della durata dell'affidamento; *iv)* richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'Autorità, secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 230/2015/R/IDR; *v)* eventuali ulteriori misure definite dalle parti;
- il *procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio*;

IV. con riferimento alla *cessazione* e al *subentro*:
- la *procedura di subentro* alla gestione unica d'ambito, ovvero alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia;
- la corresponsione del *valore di rimborso* al gestore uscente, determinato dall'Ente di governo dell'ambito sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità nell'ambito della regolazione tariffaria;

V. con riferimento agli *ulteriori obblighi* delle parti:
- gli *obblighi in capo agli Enti di governo dell'ambito*, limitando gli ambiti di discrezionalità dei medesimi, con particolare riguardo alle procedure e alle tempistiche da seguire in caso di concessione in scadenza, nonché ai fini della predisposizione tariffaria da sottoporre alla verifica dell'Autorità;
- gli *obblighi in capo ai gestori*, fornendone specifica esplicitazione al fine di chiarire le responsabilità del soggetto affidatario;
- gli obblighi relativi ai *rapporti tra Ente di governo dell'ambito, gestore del SII ed eventuale gestore all'ingrosso*, definendo altresì gli adempimenti in materia di rendicontazione e di definizione dei prezzi delle forniture all'ingrosso incombenti sui vari soggetti nonché la disciplina applicabile laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori operanti in una pluralità di ATO;

VI. con riferimento alle *penali* e alle *sanzioni*:
- specifiche *penali*, prevedendo che le medesime siano definite da ciascun Ente di governo dell'ambito e applicate in caso di mancato raggiungimento da parte del gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente di governo dell'ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità con la deliberazione 655/2015/R/IDR;
- le *sanzioni*, disponendo che l'Ente di governo dell'ambito segnali all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza;

VII. con riferimento alle *disposizioni finali*:
- la prestazione di *garanzie*, in base alle disposizioni di legge;
- la sottoscrizione di *polizze assicurative* (per responsabilità civile verso terzi e per la protezione di alcuni impianti contro i rischi di calamità naturali) previste per l'erogazione dei servizi;

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

- le modalità di *aggiornamento della convenzione*, coerentemente con i termini stabiliti dall'Autorità per la trasmissione della predisposizione tariffaria.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio delle convenzioni in essere alla convenzione tipo di cui all'*Allegato A*;
- al fine di assicurare la definizione di un quadro regolatorio coerente con la vigente normativa relativa all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle previsioni del Decreto Sblocca Italia, sia opportuno precisare che:
  - relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili;
  - anche i gestori di cui al precedente alinea concorrano alla definizione ed attuazione del Piano d'Ambito, e successivi aggiornamenti, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d'ambito e gestori conformi, adottando altresì, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria;
- sia, altresì, opportuno disporre che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare - ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 70/11 e secondo le previsioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato (*Allegato A*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che, relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili;

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

3. di precisare, altresì, che sino al subentro del gestore d'ambito, i gestori conformi alla normativa *pro tempore* vigente concorrono alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dalla pertinente programmazione locale, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d'ambito e gestori conformi esistenti, e che l'Ente di governo dell'ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*;
4. di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

23 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Allegato A

CONVENZIONE TIPO
- DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI -

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI **3**
Articolo 1 Definizioni 3
Articolo 2 Oggetto 5
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio 6
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate 7
Articolo 5 Durata della convenzione 7

TITOLO II PIANO D'AMBITO **8**
Articolo 6 Contenuto del Piano d'Ambito 8
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d'ambito 9

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO **10**
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 10
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario 11
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 11
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 12

TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO **13**
Articolo 12 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 13
Articolo 13 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 14

TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI **16**
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'EGA 16
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore 16
Articolo 16 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 18

TITOLO VI PENALI E SANZIONI **18**
Articolo 17 Penali 18
Articolo 18 Sanzioni 18

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI **19**
Articolo 19 Garanzie 19
Articolo 20 Assicurazioni 19
Articolo 21 Modalità di aggiornamento della convenzione 20
Articolo 22 Allegati 20

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori,

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione èl'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sottorranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2
Oggetto

2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3
Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di [.....] [affidamento a terzi a seguito di gara, società mista a prevalente capitale pubblico, società *in house providing*] in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. [.....] del [.....] e n. [.....] del [.....], ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm..ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Articolo 4
Perimetro delle attività affidate

4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinchè tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione]:

…[ELENCO DEI SERVIZI AFFIDATI]

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.

4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

…[ELENCO DEI COMUNI DELL'ATO]

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

4.6 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:

…[ELENCO DEI COMUNI E RELATIVI SEGMENTI DEL SII, DISTINTI PER CIASCUNO DEI GESTORI ESISTENTI CONFORMI]

Articolo 5
Durata della convenzione

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni ..... [massimo 30] decorrenti dal verbale di consegna degli impianti.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 6
Contenuto del Piano d'Ambito

6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI,

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il *Modello gestionale* ed *organizzativo,* che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 7
Aggiornamento del Piano d'ambito

7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Articolo 9
Istanza di riequilibrio economico-finanziario

9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10
Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 11

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[Disposizione alternativa al successivo Articolo 13]

12.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

12.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

12.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 13

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[Disposizione alternativa al precedente Articolo 12]

13.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

13.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

13.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

13.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

13.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14
Ulteriori obblighi dell'EGA

14.1 L'EGA è obbligato a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 15
Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;

d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;

g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;

k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;

o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Articolo 16
Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

16.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

16.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

16.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 17
Penali

17.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

17.2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 18
Sanzioni

18.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
Garanzie

19.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

19.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di [....] €, in base alle disposizioni di legge.

19.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

19.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

19.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 20
Assicurazioni

20.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di [....] €;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale [....] €.

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Articolo 21
Modalità di aggiornamento della convenzione

21.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 22
Allegati

22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

a) Deliberazione dell'EGA n. [....] del [....] (scelta della forma di gestione);

b) Deliberazione dell'EGA n. [....] del [....] (affidamento del servizio);

c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. [....] del [....];

d) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento
Tel. 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243
gabsindacobn@gmail.com gabsindacobenevento@comune.benevento.it segreteriasindaco@pec.comunebn.it

Il presente documento viene inviato solo a mezzo EMAIL

Prot. 39762/18

Benevento, 18-04-2018

Spett.le
ATO Campania
Alla c.a. Egr. Commissario Straordinario

Spett.le
Gesesa SpA

Spett.le Commissario Straordinario
Ing. Enrico Rolle

OGGETTO: Riscontro note ATO del 19.3.2018 prot. 2005 e del 20.3.2018 prot. 2029-

Spett.le Commissario,

in relazione alle note di cui in oggetto, ed anche alla luce delle recenti iniziative giudiziali penali è doveroso procedere, sia pure schematicamente ad una puntuale replica alle note di cui in oggetto nei termini che seguono:

1. In ordine alle vicende che hanno originato l'assenza di un ciclo di depurazione completo presso il territorio del Comune di Benevento anteriormente alla elezione dell'attuale Giunta non si può che rappresentare la chiara estraneità degli scriventi rispetto a tale annosa vicenda;
2. Nella condivisione della evidente esigenza di porre fine a tale carenza infrastrutturale non può non sottolinearsi come le vicende pregresse hanno altresì condotto, per effetto dell'alluvione del 15.10.2015 l'attuale Amministrazione a dover ridefinire non solo il sito di impianto ma anche provvedere al recupero dei necessari fondi ;
3. Non appena insediata la nuova amministrazione nel giugno del 2016 , la stessa si vedeva destinataria di una diffida da parte della Provincia di Benevento , n. 59143 del 28/06/2016, a firma del responsabile del Servizio e della P.O. delegata , con la quale veniva evidenziata la esistenza di n. 3 scarichi fognari a cielo aperto confluenti nel fiume calore in località Ponticelli , come da segnalazione dell'ASL a seguito di sopralluogo e rapporto prot. 62185 del 28/04/2016 .Con la stessa nota l'Amministrazione Provinciale quindi diffidava l'amministrazione comunale , quale soggetto competente all'autorizzazione in materia di scarichi :

   -a voler riferire nel merito , considerato l'inquinamento dovuto agli scarichi di acque non depurate e non a norma nei corpi ricettori;

Città di Benevento
Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento
Tel. 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243
gabsindacobn@gmail.com gabsindacobenevento@comune.benevento.it segreteriasindaco@pec.comunebn.it

-a cessare immediatamente gli scarichi delle predette acque al di fuori dei valori limite fissati dalla normativa.

4. In data 25/07/2016 , per effetto della diffida da parte della Provincia di Benevento di cui al punto che precede , il Sig. Sindaco del Comune di Benevento con propria mail del 25/07/2016 , chiedeva un incontro urgente con il presidente della Regione Campania "per delineare una intesa ad una soluzione ai gravi problemi igienico sanitari per il quali il mio predecessore ed i Sindaci della Provincia sono stati rinviati a giudizio" .
5. In data 26/07/2016 con specifico verbale , veniva indetta e tenuta una riunione tecnica presso il Comune di Benevento alla presenza del Sig. Sindaco , dei tecnici comunali e della GESESA SPA , per effetto della diffida a firma dell'Amministrazione Provinciale .
6. Nel corso di tale riunione emergeva che le attività tese alla risoluzione delle problematiche erano essenzialmente due ovvero :

   -la intercettazione dei collettori fognari a servizio dei vari ambiti cittadini che attualmente sversano nei fiumi e convogliamento delle acque reflue al recapito finale costituito dal futuro impianto di depurazione , intervento in corso di realizzazione;

   -la realizzazione dell'impianto di depurazione della città di Benevento.
7. All'esito della riunione , come risulta dal verbale , il Sindaco si riservava "di effettuare gli opportuni passi presso il Presidente della Regione Campania , sia per l'erogazione della già richiesta rata del finanziamento del progetto di collettamento e completamento della rete fognaria , sia per l'ulteriore finanziamento relativo all'impianto di depurazione".
8. A seguito dell'intervento del Sig. Sindaco presso la Regione Campania , veniva emesso da parte del Dipartimento della Salute e delle risorse Naturali il decreto dirigenziale di finanziamento n. 694 del 24/10/2016 avente ad oggetto "Assegnazione programmatica interventi afferenti all'obiettivo di servizio Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione di cui alla deliberazione CIPE n. 79/2012. , in esecuzione della precedente delibera della G.R.C. n. 94 del 09/03/2015 , (ALL.TO 7)
9. Nel corpo del decreto viene indicato come necessario assegnare programmaticamente al Comune di Benevento , soggetto attuatore dell'intervento Impianto di depurazione acque reflue città di Benevento" la somma di euro 9.831.533,22 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione su un importo complessivo di euro 12.071.533,22.
10. La restante quota rimaneva in capo al soggetto attuatore per un importo di euro 2.240.000,00 Si evidenzia peraltro la notevole difficoltà da parte dell'Amministrazione a reperire la quota di spettanza pari ad euro 2.240.000,00

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento
Tel. 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243
gabsindacobn@gmail.com gabsindacobenevento@comune.benevento.it segreteriasindaco@pec.comunebn.it

attesa la intervenuta dichiarazione di dissesto. Si è provveduto quindi a spalmare su tre annualità 2017-2018-2019 con tre quote di pari importo , la somma corrispondente all'impegno del cofinanziamento del Comune di Benevento.

11. D'intesa con l'Autorità di Bacino competente si è prevista infine (vedasi nota dell'Autorità del 30.1.2017 e note di chiusura del Tavolo Tecnico del 24.3.2017) la ri-definizione della localizzazione di tale impianto nei termini attualmente in essere e cioè in località prossima alla Masseria Marziotto in area non a rischio o pericolosità alluvionale;

12. All'esito di tale procedura con DPCM 26.4.2017 si è individuato da parte della Pres. Cons. Min. il Commissario ad Acta – nella persona del dott. Rolle – deputato alla realizzazione degli interventi infrastrutturali in tema di depurazione ai fini del superamento della procedura di infrazione scaturita dalla sentenza Corte U.E. 10.4.2014 ai sensi dell'intervenuto D.L. 243/16 relativo all'iter di superamento delle procedure di infrazione europea in tema di interventi di collettamento e depurazione;

13. Di seguito la scrivente Amministrazione è pervenuta in data alla stipula di rituale Convenzione Quadro con il Commissario Rolle , che si allega ;

14. Nell'ottica di attuazione della Convenzione, ed in adesione alle indicazioni pervenute con le Sue di cui in oggetto, si sta valutando l'implementazione dell'attuale regime convenzionale con Gesesa al fine di completare l'affidamento del SII al soggetto gestore nei termini da Lei indicati ed in coerenza con le disposizioni della L. Galli: ferma restando la competenza consiliare su tali temi definita la procedura di affidamento integrativo nei termini da Lei descritti la medesima Gesesa dovrebbe completare la progettazione delle reti di collettamento e dello stesso impianto di depurazione. Sul punto si è assunta una intesa di massima anche con il Commissario all'esito della riunione avutasi venerdì 13.4.2018.

Sulla scorta delle schematiche considerazioni che precedono appare evidente agli scriventi come le attività in corso siano evidentemente preordinate al superamento della procedura di infrazione nei termini condivisi con il Commissario Straordinario, cui compete dall'aprile 2017 ogni attività di realizzazione dei predetti impianti.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

Il Sindaco
Clemente Mastella

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

GESESA

GRUPPO ACEA

RINA

PF/7456/2018

Benevento, 9 maggio 2018

Al Comune di Benevento
Alla c.a. del Sindaco

c.o prot. h3019/18

E p.c. All'Autorità d'Ambito Calore Irpino
Alla c.a. del Commissario Straordinario

Oggetto: Direttiva 91/271/CEE – Contenzioso comunitario – Affidamento servizio di depurazione

Gentile Sig. Sindaco,

con riferimento alla nota dell'Ambito Distrettuale "Calore Irpino" di pari oggetto, Vs. prot. 2005 del 19.03.2018, preso atto delle specifiche sollecitazioni della stessa Autorità perché la Gesesa SpA della quale il Comune di Benevento è socio pubblico, diventi gestore dell'intero servizio integrato, nel rispetto delle norme di settore e della concessione vigente, includendovi l'intera rete fognaria e depurativa, si precisa quanto segue.

Preliminarmente è d'uopo rammentare che in virtù dello statuto societario in essere, come allegato al rogito notarile del 15 ottobre 2015(raccolta n.19138), si deve dare per acquisita la circostanza che il Comune di Benevento (vds.art.4) ha determinato di affidare alla GESESA **l'intero ciclo integrato** delle acque, ivi compresa quindi la costruzione e gestione delle nuove opere, da ricondurre poi nel sistema degli investimenti tariffari al netto dei finanziamenti statali, regionali ed europei. Lo stesso Statuto, tra l'altro, precisa, (sempre all'art.4), che GESESA potrà svolgere, tra l'altro, anche la progettazione delle opere e servizi di cui all'oggetto sociale.

Premesso quanto innanzi e preso atto dell'urgenza di avviare a concreta soluzione la problematica della depurazione delle acque reflue del Comune di Benevento, questa società facendo seguito alla corrispondenza intercorsa anche con il Commissario Straordinario, prof. Rolle, si permette schematicamente di individuare i passaggi necessari per addivenire alla definizione del corretto svolgimento del servizio di depurazione da parte del Comune di Benevento, come di seguito schematizzati:

a) Approvazione da parte della Giunta Municipale della presente proposta di estensione in regime transitorio, degli affidamenti in essere in favore di GESESA del servizio di gestione della depurazione e della rete fognaria – anche sulla scorta delle precisazioni

GESESA SpA
Capitale Sociale € 534.990,70 – 82100 BENEVENTO: Corso Garibaldi, 8
Tel. 0039 0824 320311 Fax 0039 0824 320353 Numero VERDE 800250981
P. I V. A. e C. F. 00 934 000 621 Iscr. Reg. Imp. BN n° 00934000621 –R.E.A. BN 71916
www.gesesa.it gesesa@gesesa.it

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

provenienti dall'ATO Calore Irpino di cui alla nota 2005/2018 sopra citata, il cui contenuto si richiama integralmente;

b) Sottoposizione al Consiglio Comunale dell'approvazione della proposta – istruita dagli uffici competenti e previa condivisione del competente ATO- della *"Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del servizio idrico integrato – Disposizioni sui contenuti minimi essenziali"* – oggetto di approvazione da parte dell'Autorità Garante – ARERA – , di cui alla delibera del 23.12.2015 n. 656: il testo convenzionale per comodità di lettura si allega alla presente;

c) Stipula della Convenzione di gestione transitoria dei servizi di che trattasi, in attuazione delle previsioni statutarie e nei termini che precedono, all'esito dell'approvazione da parte del C.C.;

Sulla scorta di quanto innanzi, GESESA SpA si rende disponibile di conseguenza ad eseguire le fasi di progettazione preliminari alla realizzazione dell'opera.

Nello specifico:

1. Il progetto preliminare (ex d.lgs 207/2010), oggi definito come **progetto di fattibilità tecnica ed economica** (art.23 d.lgs.50/2016), entro 30gg. dalla sottoscrizione della convenzione, fermo restando che per la redazione del *progetto di fattibilità occorre consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa" con l'accesso ai luoghi del progetto;*
2. **Il Progetto definitivo entro 60 gg successivi;**

Sembra utile evidenziare che la redazione del progetto da parte del soggetto gestore del SII offra tutta una serie di vantaggi, tra i quali si segnalano:

1. Predisposizione del progetto fin dalla fase iniziale da parte del soggetto, che dovrà gestire in futuro l'opera, soprattutto con riguardo ad aspetti che incidono in misura considerevole sui **costi di gestione**, che si riprodurranno nella tariffa a carico del cittadino (vd. comma 1 art.23 cit: *f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;*
2. Redazione in tempi rapidi (30 gg.) dello studio di fattibilità tecnica ed economica, con contestuale relativa individuazione della spesa e previa esecuzione rilievi topografici area,

Comune di Benevento Prot. N. 0045373 del 16-05-2018 - interno

indagini geologiche geognostiche, etc. (per la qual cosa occorrerà l'emissione di apposito decreto di accesso agi immobili in accordo col D.P.R.327/01.)

3. Anticipazione delle somme necessarie dalla redazione del progetto, da ricomprendere nel quadro economico dell'intervento alla voce **spese generali del quadro economico**, e nel rispetto delle indicazioni preliminari come precisate dal commissario, prof.Rolle, ovvero nel piano degli investimenti da sottoporre all'Autorità d'Ambito.

Al fine di superare la grave situazione emergenziale venutasi a creare la sottoscritta società è disponibile ad anticipare tali attività progettuali – con individuazione dei costi come da espressa richiesta del Commissario Straordinario -all'atto dell'approvazione della delibera di G.M. di cui sopra di attivazione della procedura di affidamento del servizio di depurazione alla scrivente società.

In attesa di un celere riscontro, si porgono distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
f.to Dott. Piero Ferrari

GESESA SpA
Capitale Sociale € 534.990,70 – 82100 BENEVENTO: Corso Garibaldi, 8
Tel. 0039 0824 320311 – Fax 0039 0824 320353 – Numero VERDE 800250981
P. I.V.A. e C.F. 00 934 000 621 Iscr. Reg. Imp. BN n° 00934000621 – R.E.A. BN 71916
www.gesesa.it – gesesa@gesesa.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

☐ è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 16-5-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. ..... del Reg. Pubbl.);

☐ è stata trasmessa in pari data con elenco n. ..... di prot. ai Capigruppo consiliari (art.1254, comma 2 del T.U. 267/2000).

Li 16-5-2018

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visiti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

☐ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma3°, T.U. 267/2000).

.....

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno